

COMUNE DI ORBETELLO

Provincia di Grosseto

CONVENZIONE PER LA CESSIONE IN USO DEL FIUME ALBEGNA ALLA F.I.P.S.A.S. PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA SPORTIVA.

P R E M E S S O

che la Giunta Municipale, con deliberazione n. 50 del 1° marzo 2002, stabilisce di modificare e rinnovare la convenzione tra il Comune di Orbetello e la F.I.P.S.A.S. per la cessione in uso del Fiume Albegna per l'esercizio della pesca sportiva.

Ciò premesso, le suindicate parti, volendo regolarizzare nuovamente i loro rapporti giuridici ed amministrativi, stipulano e convengono quanto segue:

1. I cittadini residenti nel Comune di Orbetello, purché in possesso di regolare licenza di pesca, sono autorizzati ad esercitare la pesca sportiva nel fiume Albegna senza avere l'obbligo della sottoscrizione della tessera annuale F.I.P.S.A.S.. Sono invece tenuti a tale obbligo i cittadini non residenti.
2. Il Comune di Orbetello si impegna a far esercitare la pesca dilettantistica nel fiume Albegna su ambedue le sponde, per il tratto che va da 50 mt. a monte dell'emissario di Fibbia al confine territoriale del Comune di Manciano.

La pesca dovrà essere esercitata:

- Con due canne , munite o meno di mulinello e di un massimo di due ami per canna. Sono consentite altresì le esche artificiali, ancorché munite di ancorotto.
- Da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto, di tutti i giorni. Potranno essere catturate tutte le specie ittiche di origine marina con rispetto delle seguenti misure minime:
 - anguilla cm. 30
 - cefalo cm. 20
 - spigola cm. 25
 - orata cm. 20e nella quantità massima, per ogni giornata di pesca, di Kg. 5 (cinque) a pescatore.
- E' fatto divieto di praticare la pesca con stacci e bilance di qualsiasi misura e con ancorotto, L'uso dell'ancorotto è consentito solo come ausiliario delle esche artificiali (rapala, cucchiaini, ecc..).
- E' fatto divieto di pasturare e di pescare con il sangue e con il bigattino (bachini di sego).
- E' vietato lasciare i rifiuti sul posto di pesca, in particolare sacchetti di plastica, bottiglie, barattoli, ecc., cioè involucri non biodegradabili, ed è altresì vietato gettarli sia sulla sponda del fiume che in acqua.

Per quanto non previsto nella presente Convenzione vale quanto disposto dalla L.R. n. 25 del 24 aprile 1984 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. La F.I.P.S.A.S. dichiara che i pescatori ad essa iscritti risultano provvisti di tessera federale numerata e con stampigliato lo speciale bollino del servizio Federale Acque, rilasciata per l'anno in riferimento alle singole Sezioni Provinciali competenti, o in sua sostituzione di ricevuta di versamento del bollettino di c/c postale di pari importo intestata alla F.I.P.S.A.S. ed indicante la causale "tesseramento" e l'anno di riferimento..
4. La F.I.P.S.A.S. si impegna a concedere gratuitamente e annualmente al Comune di Orbetello n. 150 permessi di pesca sportiva giornalieri che saranno distribuiti con le modalità ed i criteri di cui alla Delib. C.C. n. 28 del 22.04.1998 ai pescatori, muniti di regolare licenza di pesca, non residenti nel Comune di Orbetello che ne facciano richiesta, per un numero massimo di 5 permessi giornalieri all'anno per ciascun pescatore.
5. Il controllo sul possesso e la regolarità dei documenti occorrenti per l'esercizio della pesca sportiva nel tratto Fiume Albegna convenzionato, verrà effettuato dal servizio di sorveglianza organizzato dalla F.I.P.S.A.S. Sezione Provinciale di Grosseto e da tutti gli altri organi di vigilanza autorizzati dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
6. Il Comune di Orbetello provvederà a fornire il materiale occorrente per la necessaria tabellazione, mentre la relativa messa in opera e manutenzione sarà a totale carico della F.I.P.S.A.S.
7. Il Comune di Orbetello ha la facoltà di far sospendere la pesca in presenza di particolari aspetti del movimento di entrata del pesce.
8. La presente convenzione si rinnova con decorrenza dall'1 Marzo 2002 al 28 Febbraio 2006. Avrà pertanto validità di anni 4 (quattro). E' consentito eventuale rinnovo deliberato dalla Giunta Municipale.
9. Tale convenzione, mentre vincola subito la F.I.P.S.A.S., diverrà definitiva, sempre per il periodo indicato al punto 8), per il Comune di Orbetello solo dopo che l'atto stesso sarà stato approvato dagli organi tutori a norma delle vigenti disposizioni.
10. La presente Convenzione non è soggetta a registrazione in quanto rientra tra gli atti di cui all'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 26.04.1972 n. 131.
11. La presente Convenzione non è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella – allegato b) al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si allega e ne fa parte integrante la deliberazione n. 50 del 1° Marzo 2002 della Giunta Municipale

IL PRESIDENTE DELLA F.I.P.S.A.S.
SETTORE

IL DIRIGENTE DEL V°